

CAPELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere – premesso che:

i medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione fino all'anno 1991 non hanno percepito alcun compenso durante il periodo di formazione, mentre i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione dopo il 1991 hanno ricevuto una mera borsa di studio di importo irrisorio, senza la corresponsione degli oneri previdenziali e senza avere alcuna copertura assicurativa;

ai sensi delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 1975 e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 1982 in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, è stato stabilito che le attività di formazione dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione», indicando nella data del 31 dicembre 1982 il termine ultimo per l'attuazione di tali direttive;

in mancanza del prescritto recepimento delle citate direttive comunitarie, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti con la sentenza 7 luglio 1987;

le direttive sopra citate e la successiva direttiva comunitaria 93/16/CEE sono state parzialmente recepite in Italia con il decreto legislativo n.368 del 17 agosto 1999, poi modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n.266, che prevede, per i medici in formazione specialistica, la stipula di uno specifico contratto annuale, di formazione;

inoltre, l'articolo 39 del predetto decreto stabilisce che al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo, costituito da una parte fissa – uguale per tutte le specializzazioni e per l'intera durata del corso – e da una parte variabile, i cui importi sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

nonostante la direttiva comunitaria di cui sopra sia stata recepita dall'Italia, come detto, nell'anno 1999, soltanto alla fine dell'anno 2007 sono stati sottoscritti i primi contratti con gli specializzandi;

questo ritardo comporta evidentemente un'inaccettabile disparità di trattamento rispetto agli specializzandi degli anni precedenti ed a coloro che si erano già specializzati, i quali non hanno avuto la possibilità di sottoscrivere alcun contratto, né, tanto meno, hanno percepito il trattamento economico e previdenziale di cui sopra;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007 – in attuazione del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n.266 – veniva finalmente previsto lo schema contrattuale applicabile ai medici specializzandi e veniva stabilito che, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica era costituito da una parte fissa annua lorda – uguale per tutte le specializzazioni – e da una parte variabile annua lorda. Tale trattamento economico complessivo è comprensivo di tutti gli oneri, a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi inclusi i contributi da versare alla gestione pensionistica e previdenziale;

la normativa sopra citata rappresenta un giusto riconoscimento del ruolo dei medici in formazione specialistica, riconoscendo agli stessi un trattamento economico sensibilmente migliore, la copertura assicurativa e previdenziale durante l'intero periodo di formazione, nonché tutti i diritti in materia di ferie, permessi, maternità, e altro;

deve essere necessariamente ripristinata l'uguaglianza e la parità di trattamento tra i medici in formazione specialistica iscritti all'anno accademico 2007 ed i medici specializzandi/specializzati nel periodo precedente, negata – di fatto – dall'inerzia dello Stato italiano e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei ministri nel recepimento e/o attuazione delle direttive comunitarie;

è bene ricordare che i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo precedente all'anno accademico 2007 sono stati costretti ad instaurare un contenzioso, cui hanno fatto seguito una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici stessi, con condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento dei danni subiti dai predetti medici, a causa dell'inottemperanza dello Stato italiano agli obblighi comunitari sullo stesso gravanti in base alle direttive di sopra citate;

i predetti risarcimenti in favore dei medici sono stati anche di importo rilevante;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per risolvere la questione sopra esposta, e in quali tempi, visto che si è di fronte ad una vicenda annosa e non più accettabile. (4-13887)